

Allegato "B" alla Raccolta N.17.025

STATUTO

FONDAZIONE SAN FRANCESCO DI PAOLA - SAN ZIO

ART. 1 DENOMINAZIONE, MODELLO DI RIFERIMENTO E SEDE

1.1 È costituita una Fondazione denominata

"Fondazione San Francesco di Paola - San Zio ".

1.2 La Fondazione si ispira e applica i principi del Terzo settore e risponde allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione, nell'ambito del modello organizzativo della Fondazione disciplinato dal Codice del Terzo settore (d.lgs. 117/2017) e dal Codice Civile.

1.3 A seguito dell'iscrizione nel registro unico del Terzo settore la Fondazione assumerà la denominazione **"Fondazione San Francesco di Paola - San Zio ETS"**.

1.4 La Fondazione ha **sede** legale nel Comune di **Cerreto Guidi (FI)**. Il trasferimento della sede all'interno del medesimo Comune può essere deliberato dall'organo di amministrazione e non comporta modifica statutaria, ma obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2 SCOPI E ATTIVITÀ

1. La Fondazione persegue, **senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale** e pone a fondamento della propria attività l'amore per il prossimo e per la vita, anche la più fragile e svantaggiata, ispirandosi costantemente ad una visione personalistica integrale

dell'uomo, alla luce dell'antropologia cristiana.

2. In particolare, la Fondazione svolge **attività di interesse generale** ai sensi dell'**art. 5 comma 1 del D.Lgs. 117/2017** e precisamente:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

b) interventi e prestazioni sanitarie;

c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

e) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

f) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse

generale di cui al presente articolo;

g) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

h) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

i) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;

l) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;

m) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

n) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

o) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente

articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

p) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

3. La Fondazione, che persegue unicamente finalità non lucrative di solidarietà sociale, ha lo scopo precipuo di sviluppare attività nel campo dell'assistenza socio-sanitaria, in particolare:

- potenziare e attivare servizi carenti sul territorio, tale azione si basa sul valore della cura dei bambini fragili e svantaggiati nel loro territorio di origine, vicini alle loro famiglie;

- favorire processi in rete con altri servizi e strutture a livello comunale, provinciale e regionale;

- coinvolgere, nel finanziamento delle sue strutture, enti pubblici e privati rappresentativi delle comunità locali.

4. Ai sensi dell'art. 6 D. Lgs. 117/2017, la Fondazione potrà esercitare attività diverse da quelle di cui ai precedenti paragrafi, purché secondarie e strumentali rispetto ad esse e siano svolte secondo i criteri e limiti definiti dai decreti applicativi del D.Lgs. 117/2017.

ART. 3 ATTIVITÀ DIVERSE, SECONDARIE E STRUMENTALI

La Fondazione, ai sensi dell'art. 6 D. Lgs. 117/2017 può esercitare attività diverse da quelle di cui al precedente art. 2, purché secondarie e strumentali rispetto ad esse e siano svolte secondo i criteri e limiti definiti dai decreti applicativi del D.Lgs. 117/2017.

ART. 4 - PATRIMONIO

4.1 Il patrimonio della Fondazione è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

4.2. Il patrimonio della fondazione è composto:

A) dal fondo di dotazione:

- rappresentato inizialmente dal fondo di dotazione, di valore pari ad **Euro 30.480,00 (trentamilaquattrocentoottanta virgola zero zero)** e comunque non inferiore a quanto previsto nell'art. 22 del Codice del Terzo settore;

- incrementabile successivamente mediante conferimenti in denaro o di beni, mobili e immobili, o di altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori o dai Partecipanti o comunque da terzi con espresso vincolo di imputazione al fondo di dotazione;

B) dal fondo di gestione costituito:

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione;

- da eventuali elargizioni, donazioni o lasciti testamentari,

che non siano espressamente destinati a integrare il fondo di dotazione;

- da eventuali contributi attribuiti dall'Unione europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici o privati;

- da apporti o conferimenti di denaro, beni, materiali o immateriali, mobili o immobili, o altre utilità suscettibili di valutazione economica, contributi in qualsiasi forma effettuati dai Fondatori, da Partecipanti o da terzi senza espresso vincolo di imputazione al fondo di dotazione;

- dai beni mobili ed immobili, materiali e immateriali, che pervengano a qualsiasi titolo alla Fondazione, e che non siano espressamente destinati al fondo di dotazione, compresi quelli acquistati dalla Fondazione medesima.

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, ed è obbligatorio reimpiegarli per realizzare le attività e finalità istituzionali dell'ente.

ART. 5 MEMBRI DELLA FONDAZIONE

5.1 I membri della Fondazione si dividono in:

- Fondatori;

– Partecipanti.

5.2 I membri della Fondazione hanno diritto di esaminare i libri sociali; a tal fine dovranno presentare richiesta scritta al Consiglio di Amministrazione con preavviso di almeno cinque giorni; l'esame avverrà presso la sede della Fondazione, in orari d'ufficio, alla presenza costante di almeno un componente dell'organo amministrativo e dell'organo di controllo. Il membro può farsi assistere da professionista di sua fiducia al quale potrà essere richiesto di sottoscrivere un impegno di riservatezza. Il membro che, successivamente all'esame dei libri sociali, diffonda dati tratti da tali libri potrà essere escluso. In ogni caso il membro della Fondazione non potrà trarre copia dei libri sociali.

ART. 6 FONDATORI

6.1 Sono Fondatori la Diocesi di San Miniato, in persona del Vescovo e le persone fisiche indicate nell'atto costitutivo.

ART. 7 PARTECIPANTI

7.1 Possono divenire "Partecipanti", le persone fisiche e le persone giuridiche private che si impegnino a contribuire, su base pluriennale, all'incremento del patrimonio della Fondazione, mediante apporto di denaro, di beni, di prestazioni d'opera o di qualsiasi elemento dell'attivo suscettibile di valutazione economica.

7.2 La qualifica di Partecipante dura per tutto il periodo per

il quale il contributo è stato regolarmente versato, ovvero la prestazione regolarmente eseguita.

7.3 L'ammissione del Partecipante è fatta con delibera del Consiglio di Amministrazione su domanda dell'interessato rivolta allo stesso Consiglio di Amministrazione. La deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel Libro dei Partecipanti.

7.4 Il Consiglio di Amministrazione deve entro trenta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

ART. 8 DECADENZA E RECESSO

8.1 Decadono dalla qualifica, e cessano di partecipare alla Fondazione, i Partecipanti che entro la scadenza dell'esercizio finanziario (31 dicembre) non eseguano la prestazione alla quale si erano impegnati.

8.2 Trattandosi di enti e/o persone giuridiche, la decadenza può aver luogo anche per le seguenti cause:

- estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
- apertura di procedure di liquidazione;
- fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.

8.3 I Partecipanti possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

8.4 I Fondatori possono recedere con preavviso di sei mesi.

ART. 9 ORGANI SOCIALI

Gli organi della Fondazione sono: il Presidente, l'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione, l'Organo di Controllo e Revisione, il Correttore.

Le cariche sociali sono elettive, hanno la durata di 5 anni e possono essere riconfermate. Le eventuali sostituzioni effettuate nel corso del mandato decadono allo scadere del medesimo.

Le cariche sociali sono assunte ed esercitate a totale titolo gratuito.

ART. 10 ASSEMBLEA

10.1 L'assemblea è composta da tutti i soci fondatori e soci partecipanti che abbiano compiuto 18 anni.

10.2 L'assemblea è convocata almeno una volta l'anno nel mese di aprile per l'approvazione del bilancio nonché per il rinnovo delle cariche sociali. L'assemblea è convocata in via straordinaria quando ne facciano richiesta un decimo dei soci.

10.3 L'avviso di pubblicazione deve essere noto mediante apposito manifesto affisso all'albo almeno 15 gg prima della riunione e dandone massima diffusione anche tramite l'utilizzo di mezzi informatici.

10.4 L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza della maggioranza assoluta in prima convocazione e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti.

10.5 L'assemblea delibera con il voto favorevole della metà

più uno dei voti validamente espressi.

Ciascun socio ha diritto ad un voto.

Ciascun socio può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro socio mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo di tre soci.

10.6 Sono di competenza dell'assemblea:

a) Nominare parte del Consiglio d'Amministrazione;

b) Approvare i bilanci;

c) Dare indicazioni agli altri organi;

d) Deliberare sulla modifica dello statuto.

ART. 11 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

11.1 Il Consiglio di Amministrazione è composto da 7 (sette) a 11 (undici) membri, compreso il Presidente, nominati dal Vescovo della Diocesi di San Miniato nella misura di 2/3 e 1/3 dall'Assemblea.

11.2 Salvo dimissioni, morte o revoca, i Consiglieri restano in carica fino all'approvazione del bilancio al quinto esercizio successivo alla loro nomina e possono essere rinominati.

11.3 Il membro che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio di Amministrazione stesso.

11.4 Ogni membro può essere revocato da chi lo ha nominato.

11.5 Se vengono a mancare per qualsiasi causa uno o più membri

del Consiglio di Amministrazione, la sostituzione avverrà in conformità a quanto previsto nel primo comma. I consiglieri così nominati restano in carica fino a scadenza naturale del Consiglio di Amministrazione.

11.6 Il Consiglio di Amministrazione provvede all'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione, con criteri di economicità, efficacia ed efficienza.

11.7 In particolare il Consiglio di Amministrazione:

- predispone i programmi e gli obbiettivi;
- predispone ove ritenuto opportuno, il regolamento della Fondazione;
- delibera in ordine all'accettazione di eredità, legati, donazioni e contributi;
- predispone il bilancio di esercizio;

11.8 Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte dei propri poteri ad uno o più dei suoi membri.

11.9 Il Consiglio di Amministrazione è convocato d'iniziativa del Presidente o su richiesta di un terzo dei membri, a mezzo posta elettronica, anche non certificata, o con qualunque mezzo idoneo all'informazione di tutti i membri.

11.10 Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei membri in carica e delibera a maggioranza dei presenti.

11.11 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono

svolgersi anche in modalità telematica.

11.12 Al Presidente del Consiglio di Amministrazione è concessa la possibilità di far fronte a spese per un massimo di Euro 1.000,00 (mille virgola zero zero), senza la necessaria autorizzazione del Consiglio di Amministrazione medesimo.

ART. 12 PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

12.1 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è nominato dalla Diocesi di San Miniato, così come il Vicepresidente, con funzione vicaria del Presidente, per sostituirlo in caso di sua assenza o impedimento.

12.2 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la **legale rappresentanza** dell'ente di fronte ai terzi, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati.

12.3 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, inoltre, cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

12.4 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di nominare tra i membri del Consiglio di Amministrazione un Tesoriere e un Segretario.

ART. 13 ORGANO DI CONTROLLO E REVISORE UNICO

13.1 L'organo di controllo è composto da un Sindaco nominato

dal Consiglio di Amministrazione ed è scelto tra persone iscritte nel registro dei Revisori Legali.

13.2 Al Sindaco Unico si applica quanto previsto nell'art.30 del Codice del Terzo settore.

13.3 Nei casi previsti dalla legge il Consiglio di Amministrazione nomina anche un revisore legale dei conti, a cui si applica la disciplina dell'art. 31 del Codice del Terzo settore.

ART. 14 IL CORRETTORE

Il correttore è il Parroco pro tempore della Parrocchia di Cerreto Guidi e viene nominato da Sua Eccellenza il Vescovo della Diocesi di San Miniato. Deve essere invitato alle riunioni dell'Assemblea.

ART. 15 ESTINZIONE DELLA FONDAZIONE E DURATA

La Fondazione ha durata illimitata.

Il Consiglio di Amministrazione può deliberare lo scioglimento della Fondazione solo con il voto favorevole della maggioranza qualificata dei membri che lo compongono.

In caso di scioglimento della Fondazione per qualsiasi causa, il Consiglio di Amministrazione nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio della Fondazione.

Spetta alla Diocesi di San Miniato determinare le modalità di devoluzione dei beni residui esaurita la liquidazione.

In caso di **estinzione o scioglimento** della Fondazione, il

patrimonio residuo è **devoluto**, secondo quanto stabilito dalla
Diocesi di San Miniato, previo parere positivo dell'Ufficio di
cui all'articolo 45 comma 1 CTS e salva diversa destinazione
imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo
le disposizioni statutarie.

Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione
della richiesta che l'ente interessato è tenuto a inoltrare al
predetto Ufficio con raccomandata a/r o secondo le
disposizioni previste dal Decreto Legislativo 7 marzo 2005 n.
82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente.
Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in
assenza o in difformità dal parere sono nulli.

ART. 16 BILANCIO D'ESERCIZIO.

16.1 L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e si chiude
il 31 dicembre di ogni anno.

16.2 I documenti relativi al bilancio sono redatti in
conformità a quanto previsto dal decreto legislativo 117/
2017.

16.3 Il bilancio è disposto e approvato dall'Assemblea dei
soci entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si
riferisce il consuntivo. Dopo l'approvazione l'Assemblea
procede agli adempimenti di deposito previsti dalla legge.

16.4 Il Consiglio d'Amministrazione documenta il carattere
secondario e strumentale delle attività di cui all'art. 6 D.
Lgs 117/2017 a seconda dei casi, nella relazione di missione o

in un’annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella
nota integrativa al bilancio.

ART. 17 BILANCIO SOCIALE

Al verificarsi delle condizioni previste dall’art. 14 D.Lgs
117/2017, la Fondazione redige il bilancio sociale e pone in
essere tutti gli adempimenti necessari.

ART. 18 MODIFICHE STATUTARIE

Il presente statuto può essere modificato con il voto
favorevole della maggioranza qualificata dei componenti
dell’Assemblea, previo nulla osta dell’Ordinario della
Diocesi.

ART. 19 CLAUSOLA DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le
disposizioni del Codice del Terzo settore, del Codice Civile e
le norme di legge vigenti in materia.

Firmato da: Botti Tommaso, Angioini Samanta, Beconcini Fabio,
Benvenuti Piero, Benvenuti Antonella, Brotini Antonio,
Brotini Paola, Bruni Sara, Calugi Laura, Giannini Marco,
Grifoni Silvia, Orsucci Francesco, Piazzini Angelica, Pucci
Maira, Pucciarelli Alfredo, Puccioni Antonio, Prosperi
Antonio, Prosperi Marco, Prosperi Nico, Prosperi Samuele,
Rossetti Aldo, Sabatini Bruno, Vanni Valentina, Selmi Claudio,
Mazzoni Leonardo, Benedetta Falci testimone, Alice Fiumalbi
testimone, Giovanni Cerbioni Notaio – segue sigillo